

Detrazione IVA dei veicoli concessi in uso promiscuo: il caso dell'amministratore

di [Ennio Vial](#), [Claudio Sabbatini](#)

Pubblicato il 18 Aprile 2023

La **detrazione IVA** sulle **auto** è **limitata al 40%**, salvo che i beni non siano impiegati esclusivamente per l'attività aziendale.
In quest'ultimo concetto vi rientra anche l'**addebito, con IVA**, di uno specifico **utilizzo privato del mezzo di trasporto**.
Secondo una non condivisibile teoria dell'Amministrazione finanziaria, la **possibilità di fruire della detrazione integrale dell'imposta** spetta **solo in caso di addebiti a dipendenti**, e non anche **agli amministratori**.

L'Italia - in forza della Decisione del Consiglio europeo 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE - è stata autorizzata ad introdurre nel nostro ordinamento una **limitazione alla detraibilità dell'Iva sulle auto aziendali**.

Va da subito osservato che detta autorizzazione:

- opera in determinati casi;
- è volta a sostituire il meccanismo che consente all'operatore economico (soggetto passivo di diritto) di detrarre interamente l'Iva all'acquisto salvo poi fatturare l'uso extra-aziendale del bene.



Detrazione Iva delle auto aziendali

A seguito dell'autorizzazione ottenuta, la legge 244/2007 ha introdotto una **deroga al meccanismo di applicazione dell'Iva (rivalsa-detrazione)** prevedendo una detrazione:

- limitata (nella misura del 40%), in caso di uso promiscuo dei veicoli;

- integrale (al 100%), nel caso di utilizzo esclusivo del veicolo come bene strumentale per l'esercizio dell'attività d'impresa o della libera professione.

Nello specifico, l'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972 dispone che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 (il quale sancisce il diritto alla detrazione sugli acquisti e sulle importazioni afferenti l'attività aziendale),...

...«l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».

Analoga deroga è prevista, dalla successiva lettera d) del medesimo articolo 19-bis.1, per le altre spese relative all'utilizzo dei veicoli (es. carburanti e lubrificanti, manutenzioni e riparazioni, come pure per altre prestazioni di servizi come leasing e noleggio, ecc.).

L'autorizzazione comunitaria

La citata autorizzazione Comunitaria (n. 441 del 2007, richiesta dall'Italia all'indomani della sentenza Stradasfalti^[1], che ha bocciato le norme italiane che limitavano il diritto alla detrazione dell'Iva sui veicoli), invece, prevede quanto sintetizzato nella tavola che segue.

L'autorizzazione comunitaria:

Articolo 1	In deroga all'articolo 168 della Direttiva 2006/112/Ce, l'Italia è autorizzata a limitare al 40% il diritto a detrarre l'Iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali
----------------------	--

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento